



DT/CRB

Trasmessa a mezzo PEC

**Spett.li Gruppi Ambientalisti e  
liste Civiche del Tavolo  
Permanente sui lavori di  
bonifica da diossina**  
Sig. Alberto Angelo Colombo

Trasmessa a mezzo e-mail

**Spett.le Regione Lombardia  
Direttore Generale Ambiente e  
Clima**  
Dott. Dario Fossati

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le  
**ARPA Lombardia  
Dipartimenti d Milano e Monza**  
Dott.ssa Barbara Amadeo

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le  
**Pedelombarda Nuova Scpa**  
Via L. Manara, 2  
Limbiate (MB)

Trasmessa a mezzo e-mail

Egregio  
**Sindaco di Cesano Maderno**  
Coordinatore Sindaci Tratta B2  
c.a. Sindaco Gianpiero Bocca

**Bonifica da Diossina: delucidazioni e richieste sulla fase di Caratterizzazione in Banco e sulla stima dei terreni da conferire in discarica.**

**RISCONTRO PEC DEL 12.08.2024 – RIF. APL PROT N. 8357/24**

Con la presente siamo a riscontrare la Vostra comunicazione congiunta del 12 agosto, per chiarire quanto di seguito riportato in merito alle richieste di approfondimento sulle prossime attività di caratterizzazione in banco dei terreni da bonificare e sulla loro destinazione nelle diverse tipologie di discarica.

**CARATTERIZZAZIONE IN BANCO**

Occorre, innanzitutto, premettere che tutto il terreno risultato contaminato per superamento dei limiti previsti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) per il parametro diossine (Aree Sorgenti), sarà oggetto dell'intervento di bonifica, attraverso completa rimozione dello stesso e

conferimento diretto in discarica **come rifiuto**, in accordo con il Progetto di Bonifica approvato dagli Enti.



**Pedemontana Lombarda**

Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano \ T 02 67741 21 \ F 02 67741 256 \ posta@pedemontana.com \ Pec pedemontana@pec.it  
Cap.Soc. €650.926.000,00 i.v. \ P.Iva, C.F. e iscrizione nel Reg. Imp. di Milano Monza Brianza Lodi 08558150150 \ REA MI1232570  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Regione Lombardia

[pedemontana.com](http://pedemontana.com)



Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica a seguito dell'avvenuta rimozione dell'intero quantitativo di terreno contaminato previsto progettualmente (oltre ad eventuali approfondimenti) sarà garantito da ARPA Lombardia attraverso l'acquisizione di campioni di collaudo di fondi scavo e delle pareti, in contraddittorio con le imprese esecutrici dell'intervento di bonifica.

L'attività di caratterizzazione in banco dei terreni delle diverse aree sorgenti (preliminare allo scavo) avrà, invece, come obiettivo esclusivamente quello di definire per ogni singola "cella" di caratterizzazione del terreno, la corretta tipologia di discarica (per Inerti, per Rifiuti Non Pericolosi o per Rifiuti Pericolosi) a cui destinare il materiale afferente alla relativa cella di indagine.

Le indagini sui terreni (sul tal quale e sull'eluato) saranno eseguite ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 121 del 03.09.2020 (*Testo Unico sulle Discariche*), che definisce i criteri ed i limiti di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse tipologie di discariche (con riferimento alla concentrazione massima di diossine).

In accordo con il Progetto di Bonifica approvato dagli Enti, in questa fase di caratterizzazione non è prevista la presenza costante in campo di ARPA per l'esecuzione di eventuali campioni di contraddittorio.

Resta ovviamente intesa l'assoluta libertà di ARPA di procedere alle verifiche che riterrà più opportune nel corso di tutto l'intervento di bonifica, con le tempistiche e sulle tematiche che riterrà di suo interesse.

Preme sottolineare che tutti i risultati analitici delle indagini di caratterizzazione in banco (per ogni singola cella di indagine) saranno correttamente conservati ed associati ai documenti di trasporto e di conferimento (FIR) alla specifica discarica di destino, al fine di consentire la corretta tracciabilità del terreno oggetto di bonifica.

Tali risultati saranno riportati e riassunti all'interno della relazione di conclusione dell'intervento di bonifica di ogni singolo lotto di intervento, che sarà sottoposta a verifica da parte della Provincia di Monza e Brianza, ai fini del rilascio del certificato di avvenuta bonifica del lotto stesso.

Altre tipologie di rifiuti eventualmente prodotte nel corso delle attività di bonifica (sfalci, legname, ceppaie, teli LDPE) saranno sottoposte a caratterizzazione secondo normativa ed in coerenza con il Progetto di Bonifica approvato ai fini dell'attribuzione del corretto codice EER e smaltiti presso opportuni poli di conferimento. Anche in questo caso il Progetto di Bonifica non prevede l'esecuzione delle analisi di caratterizzazione in contraddittorio con ARPA, pur garantendo all'Ente controllore l'esercizio di ogni attività di verifica che riterrà opportuno attivare su tale argomento.

### **STIMA DEL TIPO DI TERRENI DA CONFERIRE IN DISCARICA**

Su tale argomento occorre premettere che la reale suddivisione dei terreni contaminati nelle diverse tipologie di discarica potrà avvenire solo a valle degli esiti delle attività di caratterizzazione in banco, di cui al punto precedente.



Tale attività di indagine permetterà, infatti, di verificare l'effettiva concentrazione di diossine (e degli altri parametri richiesti dalla normativa di settore) al fine di smaltire la porzione di terreno oggetto di indagine presso la tipologia di discarica più corretta.

Le stime presentate nel Progetto Operativo di Bonifica e nella revisione esecutiva dello stesso sono state elaborate sulla base dei dati analitici ad oggi disponibili, anche al fine di stabilire il costo dell'intervento di bonifica. Tali stime dovranno, appunto, essere verificate attraverso l'attività di caratterizzazione sopra richiamata.

Occorre, comunque, sottolineare che tale suddivisione dei terreni non ha alcuna influenza sugli esiti ultimi dell'intervento di bonifica che, ad ogni modo, prevede l'asportazione di tutto il materiale contaminato, indipendentemente dalla tipologia di discarica ove verrà smaltito in coerenza con la normativa vigente.

Per rispondere, ad ogni modo, alla Vostra richiesta di approfondimento, di seguito si forniscono alcune indicazioni circa il processo di sviluppo delle stime riportate nella documentazione progettuale.

Nel corso di una campagna di indagine realizzata da APL nel 2019, finalizzata alla redazione del Progetto di Bonifica delle Aree ICMESA, sono stati prelevati specifici campioni del terreno contaminato da diossine, ai fini della classificazione come rifiuto degli stessi e della definizione delle possibili tipologie di impianti di conferimento.

I limiti di riferimento erano quelli previsti per il parametro diossine dalla normativa allora deputata a definire i limiti massimi di concentrazione per l'accettazione dei rifiuti nelle diverse tipologie di discarica (allora il D.M. Ambiente del 27.09.2010, ora sostituito dal più recente D.Lgs. 121/2020 del 03.09.2020).

Gli esiti analitici di tali campioni risultarono rappresentativi di **rifiuti non pericolosi**, idonei al conferimento principalmente in discarica per rifiuti non pericolosi e, in parte, anche per rifiuti inerti.

Sulla base degli esiti delle indagini sopra richiamate, nel POB delle Aree ICMESA approvato dagli Enti nel marzo 2020, i progettisti hanno ipotizzato che la maggior parte del terreno escavato venisse conferito in discarica per rifiuti non pericolosi (70%), mentre una frazione minoritaria di terreno potesse venire conferita in discarica per rifiuti inerti (25%).

Cautelativamente (pur non avendo evidenze analitiche in tal senso) venne, infine, ipotizzato che una parte dei terreni oggetto di bonifica potesse venire classificato come rifiuto pericoloso (5%), sebbene le concentrazioni di diossine rilevate in fase di caratterizzazione ambientale e in fase di caratterizzazione analitica come rifiuto nel 2019, non fossero tali da comportare la presenza di classi di pericolo nei terreni.

Sulla base di quanto sopra riportato, furono quindi considerate nel POB le seguenti ipotesi di classificazione dei terreni contaminati:





- 70% di terreno classificabile come rifiuto non pericoloso, conferibile presso **discarica per rifiuti non pericolosi**;
- 25% di terreno classificabile come rifiuto non pericoloso, conferibile presso **discarica per rifiuti inerti**;
- 5% di terreno classificabile come rifiuto pericoloso, conferibile presso **discarica per rifiuti pericolosi**.

In sede di estensione del Progetto Esecutivo di Bonifica, il Contraente Generale ha inizialmente confermato la stima del POB (Rev. A02 – agosto 2023), mentre in una successiva revisione progettuale (Rev. B01 – gennaio 2024) ha ritenuto più opportuno, sulla base dei dati a disposizione, riformulare le stime di smaltimento dei terreni contaminati come di seguito riportato, eliminando la frazione di potenziali rifiuti pericolosi:

- 70% dei volumi dei terreni contaminati scavati potranno essere conferiti in **discarica per non pericolosi**;
- 30% dei volumi dei terreni contaminati scavati potranno essere conferiti in **discarica per rifiuti inerti**.

*(“Sulla base dei dati disponibili non si ritiene di considerare, data la concentrazione massima di diossine rilevate, seppur cautelativamente, la produzione di rifiuti pericolosi provenienti dalle attività di bonifica”).*

Nel caso in cui gli esiti delle analisi di caratterizzazione dei terreni contaminati dovessero evidenziarne la pericolosità, gli stessi saranno conferiti con codice CER 17 05 03\* presso specifiche discariche per rifiuti pericolosi, già individuate dal Contraente Generale.

Si porgono i migliori saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing Paolo Simonetta